



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

Diritto tributario

Dott.ssa Barbara Ricciardi e Dott.ssa Viviana Zancanaro

Roma, 29 ottobre 2008

- Inquadramento delle imposte dirette ed indirette
- Struttura del T.U.I.R.
- I.R.P.E.F.
- I.R.E.S.
- I.R.A.P.

Principi fondamentali delle entrate tributarie sono



Principio di legalità



Art.23 Costituzione “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla Legge”



Principio di uguaglianza



Art.3 Costituzione “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla Legge.....

Art.53 Costituzione “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività

- L'I.R.P.E.F. è una delle imposte fondamentali in rapporto al totale delle entrate statali.
- La sua struttura contribuisce alla progressività dell'intero sistema tributario in quanto prevede una tassazione progressiva per scaglioni di reddito, a scaglione più elevato corrispondono aliquote di imposta più elevate

DIFFERENZA TRA IMPOSTE E TASSE

Tra i tributi si distinguono



IMPOSTE



non presuppongono alcun
sinallagma tra prelievo e
spesa pubblica



TASSE



sono prelevate a fronte di
una specifica prestazione resa
dalla pubblica amministrazione

CLASSIFICAZIONE DELLE IMPOSTE

Una prima classificazione delle imposte è quella secondo l'oggetto da queste definito (ossia dalla manifestazione di ricchezza che queste individuano)

- imposte sul reddito
- imposte sul patrimonio
- imposte sui consumi

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLE IMPOSTE

- Soggetto attivo \Longrightarrow soggetto dotato della potestà impositiva (Stato o altro ente pubblico)
- Soggetto passivo \Longrightarrow chi deve pagare le imposte (contribuente)
- L'oggetto \Longrightarrow imponibile su cui viene effettuata l'imposizione fiscale (ricchezza)
- L'aliquota \Longrightarrow rapporto percentuale tra l'ammontare dell'imposta e la somma imponibile

CLASSIFICAZIONE DELLE IMPOSTE

Una seconda classificazione delle imposte è quella secondo la manifestazione di ricchezza



DIRETTE

diretta e immediata espressione di capacità economica da parte del soggetto obbligato

imposte sul reddito e sul patrimonio



INDIRETTE

indiretta espressione di capacità economica da parte del soggetto obbligato

imposte sui consumi

- Il reddito manifesta una certa e determinata capacità economica mentre il consumo la esprime solo in via consequenziale se non addirittura presuntiva.
- La manifestazione della capacità economica deve essere ricondotta alla persona che ne trae beneficio per poter porre in capo ad essa l'obbligazione fiscale, ossia l'obbligo di versare le imposte che la legge ha stabilito come dovute.
- Le leggi tributarie, oltre ad individuare il presupposto oggettivo della capacità contributiva, individuano anche i soggetti titolari degli obblighi tributari.

SOGGETTI PASSIVI

- Per le imposte dirette, il T.U.I.R. individua due categorie di soggetti passivi

PERSONE FISICHE

articolo 2 TUIR

SOCIETA'

articolo 73 TUIR

I.R.P.E.F.

- L'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, entrato in vigore il 1 gennaio 1974
- Con il D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) vi è stata l'unificazione a livello legislativo di tutte le imposte sui redditi (IRPEF, IRPEG e ILOR), entrato in vigore il 1 gennaio 1988
- Il D.P.R. 917 è stato interamente modificato con il D.Lgs 12 dicembre 2003 n.344,, entrato in vigore il 1 gennaio 2004

I.R.P.E.F. – presupposto dell'imposta

- Nonostante le continue modifiche legislative sono rimasti invariati i presupposti ed i capisaldi essenziali del meccanismo impositivo
- L'art.1 del TUIR stabilisce **il presupposto dell' imposta** che è “..il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti rientranti nelle categorie indicate nell'art.6”, ossia
 - redditi fondiari
 - redditi di capitale
 - redditi di lavoro dipendente
 - redditi di lavoro autonomo
 - redditi di impresa
 - redditi diversi

I.R.P.E.F. – soggetti passivi

- I **soggetti passivi** di imposta, individuati dall'art.2 del TUIR, sono “le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato”.
- L'IRPEF colpisce tutte le persone fisiche che possiedono redditi in Italia, indipendentemente dalla cittadinanza, dall'età, dal sesso e dallo stato civile.
- Le persone fisiche residenti pagano l'imposta sull'insieme dei redditi posseduti (così come suddivisi in categorie dall'art.6 del TUIR), mentre le persone fisiche non residenti pagano l'imposta soltanto sui redditi prodotti nel territorio dello Stato.

I.R.P.E.F. – residenza

- Il comma 2 dell'art.2 contiene la definizione di **residenza** nel territorio dello Stato, che è più ampia di quella del codice civile (il luogo in cui la persona ha la dimora abituale), ed è determinata dal possesso di uno dei seguenti requisiti per la maggior parte del periodo di imposta:
 - iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente
 - domicilio nel territorio dello Stato (ai sensi dell'art.43 c.c. ossia il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi)
 - residenza nel territorio dello Stato (secondo l'art.43 c.c.)
- E' fondamentale la prevalenza temporale nel corso del periodo di imposta (183 giorni)

I.R.P.E.F. – base imponibile e periodo di imposta

- L'articolo 3 del TUIR definisce la base imponibile IRPEF che è rappresentata:
 - per i residenti da tutti i redditi posseduti (al netto di oneri deducibili e della deduzione per abitazione principale);
 - per i non residenti dai redditi prodotti nello Stato.
- L'articolo 3 prevede alcune eccezioni che sono: redditi assoggettati a tassazione separata e particolari redditi esclusi (comma 3 art.3 ed altre norme specifiche).
- Il reddito sul quale l'imposta è dovuta viene calcolato per ciascun anno solare, salvo casi particolari. Per ogni anno solare nasce un'obbligazione tributaria autonoma (art.7 TUIR), salvo crediti e/o perdite che vengono riportati da un anno all'altro (art.11 comma 4 e art.8 comma 3).

I.R.P.E.F. – principi di cassa e competenza

- La base imponibile è formata dalla somma di tutti i redditi, così come individuati dall'art.6 del TUIR, riferiti al periodo di imposta secondo i criteri propri di ciascuna categoria di reddito (art.7 comma 2), ossia:
 - secondo il criterio di cassa per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi di lavoro autonomo, per i redditi diversi e per quelli di capitale;
 - secondo il criterio di competenza per i redditi fondiari e per i redditi di impresa.

I.R.P.E.F. – redditi prodotti in forma associata

- Le società aventi carattere personale e quelle ad esse fiscalmente equiparate non sono autonomamente e direttamente assoggettate all'IRPEF. I redditi da queste prodotti vengono imputati ai singoli soci in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili (art.5 TUIR).
- Si tratta delle seguenti società o altri soggetti:
 - società semplici
 - società in nome collettivo
 - società in accomandita semplice
 - società di armamento
 - società di fatto che non svolgono attività commerciali
 - associazioni tra professionisti
 - le imprese familiari

I.R.P.E.F. – oneri deducibili e detrazioni

- Vi sono alcune spese che, se non sono deducibili nella determinazione delle specifiche tipologie di reddito, riducono la base imponibile, nel senso che vengono detratte dal reddito imponibile prima della determinazione dell'imposta.
- Vi sono altre tipologie di spese che danno diritto ad una detrazione di imposta, ossia riducono l'imposta dovuta dal contribuente. Una volta determinata l'imposta lorda da questa viene detratta una percentuale pari al 19% degli oneri sostenuti.
- Quadro RP della dichiarazione Unico persone Fisiche sia oneri deducibili che detraibili
- Sia gli oneri deducibili che gli oneri detraibili hanno delle caratteristiche comuni:
 - l'elencazione prevista dalla legge è tassativa;
 - il contribuente deve avere effettivamente sostenuto la spesa nell'anno di imposizione e questa è rimasta a suo carico;
 - la spesa deve risultare da idonea documentazione.

I.R.P.E.F. – oneri deducibili

- L'articolo 10 del TUIR stabilisce quali sono gli oneri deducibili, se ne riportano alcuni:
 - gli assegni periodici corrisposti al coniuge in caso di separazione, divorzio, scioglimento o annullamento del matrimonio (no assegni per il mantenimento dei figli);
 - i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori;
 - le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione
 -

I.R.P.E.F. – determinazione dell'imposta

- Una volta individuata la base imponibile si calcola l'imposta lorda che viene calcolata applicando le aliquote previste dall'articolo 11 del TUIR.
- Per rispettare il principio della progressività dell'imposizione, sono state previste delle aliquote di imposta per scaglioni che crescono al crescere del reddito. Anche se nel corso del tempo hanno subito variazioni sia gli scaglioni di reddito che le aliquote, il criterio della progressività non è mai venuto meno (art.53 Costituzione).
- L'attuale articolo 11 del TUIR definisce le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
 - fino a 15.000 euro, 23 per cento
 - oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento
 - oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento
 - oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento
 - oltre 75.000 euro, 43 per cento

I.R.P.E.F. – determinazione dell'imposta - detrazioni

- Una volta determinata l'imposta lorda si procede al calcolo dell'imposta netta applicando le detrazioni previste dal TUIR per i carichi di famiglia (art.12), per il lavoro prestato (art.13 e 14) e per gli oneri (art.15).
- La finanziaria 2007 (in vigore dall' 1/1/2007) ha abolito i precedenti meccanismi di deduzione previsti per garantire la progressività della tassazione, inseriti con la finanziaria 2005 (la “family area” dell'art.12 e la “no tax area” dell'art.13) ed ha reintrodotta le detrazioni per i carichi di famiglia e per il lavoro prestato.

I.R.P.E.F. – determinazione dell'imposta - detrazioni

- Le detrazioni per carichi di famiglia previste dall'art.12 diminuiscono progressivamente con l'aumentare del reddito complessivo posseduto nell'anno.
- L'articolo 13 elenca le detrazioni spettanti per le varie tipologie di reddito ed indica le modalità di calcolo delle stesse.
- L'articolo 15 elenca gli oneri che danno diritto alla detrazione di imposta pari al 19% delle spese sostenute dal contribuente.
- L'articolo 16 prevede una detrazione di imposta per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale per i cosiddetti contratti convenzionali e spetta in base all'ammontare del reddito complessivo.

I.R.P.E.F. – determinazione dell'imposta

- Una volta determinata l'imposta netta si sottraggono:
 - i crediti di imposta spettanti
 - i versamenti fatti in acconto
 - le ritenute d'acconto subite
- Se tali sottrazioni superano l'imposta netta dovuta il contribuente può riportare il credito spettante in diminuzione nel periodo di imposta successiva oppure può chiedere il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. A partire dal 1999 il credito può essere utilizzato in compensazione con altre imposte o contributi.
- Se tali sottrazioni non superano l'imposta netta il contribuente dovrà versare l'imposta risultante a debito entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
- Quadro RN Unico Persone fisiche